SANZIONI PENALI PER LA DIFESA DEL PRESTIGIO DI RAZZA DI FRONTE AI NATIVI DELL'AFRICA ITALIANA

Art. 6

Accordo per commettere un reato quando questo non sia commesso

Il cittadino che si accordi con nativo dell'Africa Italiana allo scopo di commettere un reato, se questo non sia commesso, e' punito, pei il solo fatto dell'accordo, con pena commisurata fino ad un quarto del minimo comminato per il reato. Tuttavia la pena non puo' superare per i delitti un anno di reclusione e lire duemila di multa, per le contravvenzioni tre mesi di arresto e lire cinquecento di ammenda.

Nel caso di accordo per commettere un delitto contro la personalita' dello Stato previsto nel libro II, titolo I del Codice penale, il cittadino per il solo fatto dell'accordo, e' punito con la pena commisurata ad un terzo del minimo comminato per il reato, entro il limite massimo di due anni di reclusione e quattromila lire di multa.

Nei casi suddetti la pena, qualora quella comminata per il delitto sia la morte o l'ergastolo, e' la reclusione fino rispettivamente ad anni quattro e ad anni tre.

Versione in vigore dal 5 agosto 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana
Estremi	Legge 29 giugno 1939, n. 1004
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sanzioni-penali-per-la-difesa-del-prestigio-di-razza-di-fronte-ai/art-6-accordo-per-commettere-un-reato-quando-questo-non-sia-commesso/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it